



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-375/12

Margaretha Bouanich
contro
Directeur des services fiscaux de la Drôme

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal administratif de Grenoble)

«Rinvio pregiudiziale — Articolo 63 TFUE — Libera circolazione dei capitali — Articolo 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Imposta sul reddito delle persone fisiche — Meccanismo di fissazione del massimale delle imposte dirette in funzione dei redditi — Convenzione fiscale bilaterale diretta ad evitare la doppia imposizione — Tassazione dei dividendi distribuiti da una società stabilita in uno Stato membro diverso e già assoggettati a ritenuta alla fonte — Assenza di considerazione o considerazione parziale dell'imposta versata nello Stato membro diverso per il calcolo del massimale dell'imposta — Articolo 65 TFUE — Restrizione — Giustificazione»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 marzo 2014

1. *Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione — Normativa nazionale che fissa un massimale a talune imposte dirette in funzione dei redditi (scudo fiscale) — Tassazione dei dividendi distribuiti a un residente di tale Stato membro da una società stabilita in uno Stato membro diverso e già assoggettati a ritenuta alla fonte — Normativa fiscale applicabile indipendentemente dall'importo della partecipazione detenuta in detta società — Applicabilità delle disposizioni che disciplinano sia la libertà di stabilimento sia la libera circolazione dei capitali*

(Artt. 49 TFUE, 63 TFUE e 65 TFUE)

2. *Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Restrizioni — Normativa tributaria — Normativa nazionale che fissa un massimale a talune imposte dirette in funzione dei redditi (scudo fiscale) — Tassazione dei dividendi distribuiti a un residente di tale Stato membro da una società stabilita in uno Stato membro diverso e già assoggettati a ritenuta alla fonte — Svantaggi derivanti dall'esercizio parallelo delle competenze fiscali degli Stati membri — Insussistenza*

(Artt. 63 TFUE e 65 TFUE)

3. *Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Restrizioni — Normativa tributaria — Normativa nazionale che fissa un massimale a talune imposte dirette in funzione dei redditi (scudo fiscale) — Tassazione dei dividendi distribuiti a un residente di tale Stato membro da una società stabilita in uno Stato membro diverso — Assenza di considerazione o considerazione parziale dell'imposta versata nello Stato membro diverso per il calcolo del massimale — Inammissibilità — Giustificazioni — Necessità di garantire la coerenza del regime fiscale — Ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri — Insussistenza*

(Artt. 49 TFUE, 63 TFUE e 65 TFUE)

1. V. il testo della decisione.

(v. punti 24-31)

2. V. il testo della decisione.

(v. punti 37-39, 56, 59, 60)

3. Gli articoli 49 TFUE, 63 TFUE e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale, allorché un residente di tale Stato membro, azionista di una società stabilita in uno Stato membro diverso, percepisce dividendi tassati in entrambi gli Stati e la doppia imposizione è risolta mediante l'imputazione nello Stato di residenza di un credito d'imposta pari all'importo dell'imposta versata nello Stato della società distributrice, il meccanismo che fissa un massimale alle diverse imposte dirette corrispondente a una certa percentuale dei redditi percepiti nel corso di un anno non tiene conto dell'imposta versata nello Stato della società distributrice o ne tiene conto soltanto parzialmente.

Infatti, da un lato, a causa della differenza di trattamento che essa crea tra i contribuenti residenti a seconda che essi percepiscano dividendi da una società stabilita nel territorio nazionale o da una società stabilita in un altro Stato membro, una normativa fiscale di questo tipo è atta a dissuadere le persone fisiche assoggettate all'imposta sul reddito in via principale nello Stato membro di residenza dall'investire i loro capitali in società aventi sede in un altro Stato membro e costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali, vietata in linea di principio dall'articolo 63 TFUE.

Dall'altro, tale differenza di trattamento fiscale può costituire una restrizione alla libertà di stabilimento, vietata in linea di principio dall'articolo 49 TFUE, in quanto essa rende meno attraente lo stabilimento, in uno Stato membro diverso, di un cittadino del primo Stato membro.

Una tale restrizione non può essere giustificata né dall'esigenza di garantire la coerenza del sistema tributario nazionale né dalla necessità di garantire la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri.

Per quanto concerne la necessità di preservare la coerenza del sistema tributario nazionale, affinché un argomento fondato su tale giustificazione possa prosperare, occorre che sia dimostrata l'esistenza di un nesso diretto tra il vantaggio fiscale di cui trattasi e la compensazione di tale vantaggio con un determinato prelievo fiscale, poiché il carattere diretto di tale nesso dev'essere valutato alla luce dell'obiettivo della normativa in questione. Orbene, non sussiste alcun nesso tra il vantaggio fiscale rappresentato dal rimborso dell'imposta al quale il meccanismo di fissazione del massimale può dare luogo a vantaggio del contribuente e la compensazione di tale vantaggio mediante un prelievo determinato. Infatti, l'importo dell'imposta rimborsata per effetto del massimale dipende dall'importo totale delle imposte dirette versate dal contribuente e dalla questione se tale importo superi la soglia fissata dalla normativa. Pertanto, il vantaggio fiscale di cui trattasi non è concesso correlativamente a una determinata imposta riscossa, bensì unicamente qualora l'importo versato a titolo del totale delle imposte di cui trattasi superi una certa percentuale dei redditi annui dei contribuenti. Ne consegue che non è possibile stabilire alcun nesso diretto tra il vantaggio fiscale in parola e un prelievo fiscale determinato.

Per quanto concerne la necessità di garantire una ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri, tale meccanismo che fissa un limite massimo alle imposte non incide sulla possibilità per lo Stato membro di cui trattasi di tassare le attività esercitate nel suo territorio e neppure

impedisce a tale Stato membro di tassare i redditi acquisiti in uno Stato membro diverso. Pertanto, per quanto attiene alle condizioni di applicazione di tale meccanismo fiscale, la questione di una qualsiasi ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri non si pone.

(v. punti 55, 56, 59, 69, 72, 74, 85-88 e dispositivo)